

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1376-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE TESSITORI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

IN PRIMA DELIBERAZIONE: *approvato dalla Camera dei deputati
nella seduta del 7 ottobre 1965 (V. Stampato n. 1361)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 ottobre 1965*

Comunicata alla Presidenza il 7 ottobre 1966

Estradizione per i delitti di genocidio

ONOREVOLI SENATORI. — L'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella seduta del 9 dicembre 1948 approvò una Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio. Con legge 11 marzo 1952, n. 153, il nostro Governo venne autorizzato ad aderire a detta Convenzione, la quale, con l'articolo V, fa obbligo agli Stati aderenti di predisporre, in conformità alla rispettiva legislazione, quanto necessario per dare esecuzione alle norme contenute nella Convenzione medesima. Tra queste ve n'è una — articolo VII — secondo la quale i delitti di genocidio non devono considerarsi delitti politici ai fini dell'extradizione, sancendo in tal modo la estradabilità degli imputati dei delitti stessi. Questo principio era ed è in contrasto con due norme della nostra Costituzione, quella dell'ultimo comma dell'articolo 10 e quella dell'articolo 26 per cui non è ammessa l'extradizione per reati politici rispettivamente dello straniero e del cittadino.

Quando in sede parlamentare venne all'esame il provvedimento inteso ad adeguare la norma VII della Convenzione al nostro ordinamento interno, subito apparve quel contrasto e si andò alla ricerca, essendo comune desiderio che la Convenzione entrasse al più presto in vigore, del modo migliore per superarlo. E parve che il modo più sollecito fosse quello di adottare il principio della estradabilità con legge ordinaria anzi che con legge costituzionale, come invece opinava il Ministro di grazia e giustizia del tempo allorchè il 3 novembre 1958 presentava al Senato il disegno di legge ordinario sulla prevenzione e repressione dei delitti di genocidio; e in aderenza a quella opinione il disegno di legge non conteneva alcuna norma riguardante l'extradizione.

Senonchè il Senato, dopo amplissime e contrastate discussioni, risolse la questione introducendo un articolo così formulato:

« Per i reati previsti dalla presente legge è ammessa la estradizione del colpevole a favore dello Stato ove i reati sono stati commessi o della Corte criminale internazionale, alla cui giurisdizione detti reati potranno essere deferiti a seguito di accordo

tra gli Stati aderenti alla Convenzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 9 dicembre 1948 ».

Alla Camera il relatore, che era il compianto nostro collega Francesco Maria Dominè, insistette per ottenere che l'Assemblea sopprimesse questo articolo, ma, contrariamente alle aspettative, la Camera, invece, modificò l'articolo del Senato in questi termini:

« Agli effetti della legge penale, i delitti preveduti nella presente legge, in quanto commessi in violazione del diritto delle genti, non sono considerati delitti politici ».

Ritornato il disegno di legge al Senato, questo decideva la soppressione della norma approvata dalla Camera, essendosi convinto che una deroga ai principi relativi alla estradizione non poteva adottarsi se non con legge costituzionale. E infatti il 25 maggio 1961 il nostro collega senatore Giuseppe Magliano, allora presidente della 2ª Commissione permanente, presentava al Senato il disegno di legge costituzionale n. 1569, composto di un solo articolo, nel quale si stabiliva che i reati preveduti nella Convenzione sulla prevenzione e repressione del delitto di genocidio, non erano da considerarsi reati politici ai fini della estradizione.

Questo disegno di legge venne esaminato dalla Commissione giustizia del Senato e trasmesso, in data 18 luglio 1961, con relazione del senatore Azara, all'Assemblea, ma non venne mai discusso per il sopravvenuto scioglimento delle Camere, data la fine della legislatura.

Come appare da questo rapido riassunto delle vicende parlamentari attraverso cui è passata la questione, tutto lo sforzo rivolto a derogare agli articoli 10 e 26 della Carta costituzionale in tema di estradizione mediante legge ordinaria si concentrò sul punto di negare al genocidio natura di delitto politico a sensi dell'articolo 8 del nostro Codice penale.

Dovrei a questo punto dimostrare che il genocidio ha tutti i caratteri del delitto politico, sia in senso obiettivo, sia e soprattutto in senso soggettivo. Ma la conoscenza del nome e del perchè i fatti orrendi di ge-

nocidio furono perpetrati e la semplice lettura del citato articolo 8 del Codice penale rendono superflua qualsiasi disquisizione esegetica, la quale pertanto apparirebbe come presuntuoso inutile sfoggio di vanità giuridica.

D'altra parte è da prevedere che il provvedimento non avrà opposizioni nè sostanziali nè formali e avrà l'unanime approvazione del Senato. Non avrà opposizioni so-

stanziali essendo evidente la necessità di predisporre tutti gli strumenti legislativi perchè i delitti di genocidio non restino impuniti, dovunque si trovino i loro autori; non avrà opposizioni di natura formale in quanto qualsiasi modificazione di norme costituzionali deve farsi attraverso la procedura propria alle leggi costituzionali.

TESSITORI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 10 e l'ultimo comma dell'articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.